

Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITÀ ITTICHE E FAUNISTICO-VENATORIE N. 203/PEA DEL 28/12/2011

Oggetto: DGR 1695 del 19/12/2011 – Avvio affidamento di un servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico con dotazione pubblica pari a euro 300.000,00. Cap.lo 31105110 UPB 3.11.05.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITÀ ITTICHE E FAUNISTICO-VENATORIE

-.-.-

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA-

- di indire una gara, a mezzo procedura aperta, ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006) per l'affidamento del servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (di seguito "Fondo"), secondo i criteri approvati con D.G.R. 1695 del 19/12/2011;
- di approvare i seguenti schemi facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - a) bando di gara (all. "A")
 - b) capitolato tecnico (all. "B")
 - c) disciplinare di gara documenti correlati e connessi (all. "C")
 - d) schema di contratto (all. "D");
- di dare atto che, allo stato attuale, considerata la tipologia di servizio, non si rilevano rischi di natura interferenziale di cui al D. lgs. 81/08 e alla Determinazione 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture così come rilevato dal Datore di Lavoro della Giunta regionale nella nota prot. 0629068 del 03/11/2009;
- di dare atto che tra i servizi offerti dalla Consip non ci sono convenzioni coerenti con l'oggetto del presente



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

2

atto;

• di nominare, con successivo atto, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 84, comma 10 del D. Lgs. 163/06;

- di stabilire che la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, sarà incaricata di esaminare le domande di partecipazione per la verifica delle condizioni minime di natura tecnica ed economica e della valutazione delle offerte, sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, in considerazione delle specifiche competenze richieste;
- di stabilire che all'onere derivante dall'esecuzione del presente atto pari ad euro 300.000,00 si fa fronte con le disponibilità esistenti sul bilancio di previsione 2011 U.P.B. 3.11.05 capitolo 31105110, e si assume impegno di spesa di pari importo a favore di beneficiario da individuarsi;
- di precisare che per quanto riguarda il costo relativo al servizio prestato dall'aggiudicatario, pari ad una percentuale massima del 2% sulla dotazione pubblica annua del Fondo, si provvederà con successive autorizzazioni di prelievo diretto dal Fondo, una volta maturati i compensi per la gestione del servizio svolto, oggetto del presente bando;
- di provvedere:
 - 1. alla spedizione del bando di gara, di cui all'allegato "A" del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale Contratti Pubblici;
 - 2. alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione così come previsto dall'art. 124 del D.lgs 163/2006;
 - di provvedere alla copertura finanziaria della spesa derivante dall'attività di cui al precedente punto, stimato in complessivi € 1.800,00 (Codice SIOPE 1-03-01-1364), con assunzione di impegno di spesa sul cap.31105114 UPB 3.11.05 del bilancio 2011.
- di provvedere sia alla trasmissione del bando alla Commissione per via elettronica secondo il formato previsto e sia alla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in base a quanto previsto dall'art. 66 comma 7 del D. Lgs. 163/06; Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
- di provvedere alla pubblicazione del bando di gara sui siti della Regione Marche www.regione.marche.it sezione bandi e www.pesca.marche.it;
- di pubblicare per estratto il presente atto, comprensivo degli allegati, sul BUR della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n.7/09;
- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, a norma dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 il dott. Paolo Acciarri, funzionario della P.F. "Attività Ittiche e faunistico-venatorie"

IL DIRIGENTE Uriano Meconi



Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

3

Ancona

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DGR 1695 del 19/12/2011 :
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1695 del 19/12/2011, sono stati approvati i criteri e le modalità per l'attivazione sul territorio regionale di un sistema di agevolazioni all'accesso del credito a medio termine da parte delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura attraverso un consorzio di garanzia che viene all'uopo dotato di fondi regionali per 300mila euro.

Tale soggetto gestore del fondo regionale di garanzia deve ora essere individuato mediante apposita procedura di evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163.

Con tale atto si procede quindi all'avvio del bando di gara, comprensivo del capitolato tecnico, disciplinare di gara e dello schema di contratto, riportati negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutte le altre indicazioni sono specificate nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Uriano Meconi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con il presente decreto con riferimento alla disponibilità esistente sul bilancio 2011 per euro 300.000,00 sul capitolo 31105110 UPB 3.11.05 e per euro 1.800,00 sul capitolo 31105114 UPB 3.11.05.

Il responsabile (d.ssa Stefania Denaro)

- ALLEGATI -

- a) bando di gara (all. "A")
- b) capitolato tecnico (all. "B")
- c) disciplinare di gara documenti correlati e connessi (all. "C")
- d) schema di contratto (all. "D").



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

4

ALL: "A"

BANDO DI GARA

OGGETTO: : D.G.R. 1695 DEL 1695 _ - D. Lgs 163/2006 - Procedura aperta affidamento servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore della pesca-acquacoltura con dotazione di risorse pubbliche pari a euro 300.000,00

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Regione Marche - Servizio Agricoltura, forestazione e pesca - P.F. *Attività Ittiche e faunistico-venatorie* agricola, Via Tiziano, 44, 60125 Ancona All'attenzione di Paolo Acciarri tel. 071 8063728 fax. 0718063055, Posta elettronica: paolo.acciarri@regione.marche.it.

Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice www.regione.marche.it, www.pesca.marche.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA'

X Autorità regionale o locale.

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? no

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Affidamento servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nella Regione Marche ai sensi della D.G.R. 1695 del 19/12/2011 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:

Servizi. Categoria di servizi: n. 06. Luogo principale di esecuzione: Marche

L'avviso riguarda: gara con procedura aperta ai sensi artt. 54 e 55 del Decreto Lgs. 163/2006

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia con dotazione complessiva di 300.000,00 euro.

Gli aiuti sotto forma di garanzia sono riservati alle imprese della Regione Marche operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e verranno erogati da un Consorzio fidi a fronte di prestiti per investimenti e/o gestione nel settore ittico fino al 31.12.2015.

CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66122000

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Divisione in lotti: no Ammissibilità di varianti: no QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

Quantitativo o entità dell'appalto: 2% della dotazione pubblica del Fondo

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Termine di esecuzione: 60 mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

Cauzioni e garanzie richieste : vedi disciplinare di gara

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

finanziamento carico bilancio regionale



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

5

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: vedi capitolato d'oneri e disciplinare di gara

Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale: vedi disciplinare di gara.

Appalti riservati: Confidi di cui all'art.13, comma 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4 del Testo Unico Bancario nell'apposita sezione dell'elenco generale.

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate delle prestazioni del servizio: no

SEZIONE IV: PROCEDURA

Tipo di procedura: aperta.

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di

gara

Ricorso ad un'asta elettronica: no.

Termine per ricevimento offerte: 27 febbraio 2011 ore 13.00

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il codice CIG sarà indicato nell'atto di aggiudicazione della gara DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/01/2012

IL DIRIGENTE DELLA P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie (dott. Uriano Meconi)



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

6

ALL. "B"

REGIONE MARCHE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

D.G.R. 1695 DEL 1695 _ - D. Lgs 163/2006 - Procedura aperta affidamento servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico con dotazione pubblica pari a euro 300.000,00.

1. OGGETTO DI GARA E SPECIFICHE TECNICHE

1.1. Oggetto della gara

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di costituzione e gestione un fondo di garanzia (di seguito "Fondo") allo scopo di facilitare, in questa fase di crisi economica, l'accesso al credito a breve e medio termine per le Piccole e Medie Imprese operanti nella Regione Marche nel settore ittico.

Ai fini suddetti la Regione intende realizzare una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con ricorso al criterio previsto dall'art. 83 dello stesso decreto legislativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione del servizio inerente la costituzione e gestione del Fondo suddetto, per un importo pubblico di euro **300.000,00** (trecentomila/00).

1.2. Riferimenti normativi

• D.G.R. 1695 del 1695 _ - L.R. 13/05/2004, n. 11 articolo 3 lett c) –costituzione di un fondo di solidarietà per le imprese del settore pesca-acquacoltura. Determinazione delle modalità operative.

1.3. Caratteristiche del Fondo

Il Fondo è un fondo di rotazione che provvede esclusivamente alla concessione di garanzie dirette a favore dei beneficiari di cui al paragrafo successivo, la cui dotazione iniziale, pari a euro 300.000,00 viene incrementata dai profitti maturati dal fondo stesso, al netto dei costi di gestione ammissibili.

1.4. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla gara i Confidi, sia in forma singola, che in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, di cui all'art.13, comma 1del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4 del Testo Unico Bancario nell'apposita sezione dell'elenco generale, in possesso dei seguenti requisiti :

- sede operativa nella Regione Marche,
- finalità di mutualità e non di lucro perseguite mediante prestazione di garanzie collettive;
- per favorire l'accesso al credito alla imprese socie;
- natura giuridica in forma associativa con preferenza alle società cooperative;
- capitale sociale versato pari almeno a Euro 500.000,00
- una base sociale che comprenda almeno 25 imprese di pesca o acquacoltura operanti nella Regione Marche.



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

7

1.5. Durata del servizio

Il servizio richiesto verrà affidato fino al 31/12/2015 con le seguenti specifiche:

Al termine del rapporto contrattuale, la quota di risorse pubbliche residue sarà restituita alla Regione Marche, che ne deciderà il reimpiego per finalità analoghe a favore delle imprese del settore ittico del proprio territorio. Nel caso, alla scadenza del contratto di cui al presente capitolato, la Regione affidasse il servizio ad altro soggetto gestore, è previsto un periodo di transizione nel corso del quale avrà luogo il passaggio delle consegne che si completerà in un arco temporale massimo di sei mesi. Il Confidi individuato ai sensi del presente bando dovrà garantire, nella fase del passaggio di consegne, tutte le informazioni necessarie per assicurare la corretta continuità del servizio con riferimento a tutte le operazioni in essere. In ogni caso, tale fase dovrà svolgersi secondo le modalità che saranno concordate d'intesa con la Regione e disciplinate in uno specifico accordo.

1.6. Dotazione iniziale del Fondo

Le risorse pubbliche derivanti dal Bilancio regionale ammontano a euro 300.000,00.

Le risorse verranno versate in un conto corrente bancario denominato "Fondo di garanzia settore ittico" da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Il versamento delle risorse pubbliche avverrà successivamente alla stipula del contratto da parte del Confidi con la Regione Marche e alla approvazione del Piano di attività di cui al successivo punto 4. Il versamento avverrà dietro invio alla P.F. *Attività Ittiche e faunistico-venatorie* di apposita richiesta corredata della certificazione bancaria attestante il versamento della quota del fondo a carico del Confidi sul conto bancario dedicato utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di prestazione di garanzie.

La regione Marche, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, adotta il provvedimento di assegnazione al Confidi della quota pubblica del Fondo e alla relativa liquidazione in una unica soluzione, dello stesso.

Le risorse temporaneamente non utilizzate, dovranno essere destinate dal Confidi all'acquisto di titoli di stato e similari e/o operazioni finanziarie esenti da rischi e con scadenza compatibile con la durata del servizio stabilita dal presente capitolato (depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato con rating pari almeno a AA). Al fondo devono essere accreditati i proventi derivanti da tale gestione finanziaria.

1.7. Iniziative ammissibili al fondo di garanzia

1.7.1. Ambito di applicazione

Il Confidi, nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di stato, può prestare garanzie alle imprese che richiedano finanziamenti bancari a medio e lungo termine (superiore a 18 mesi) di durata non superiori a 5 anni, per realizzare:

- investimenti nel territorio regionale coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste dal FEP 2007-2013;
- investimenti nel territorio regionale coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste da regimi di aiuto notificati e autorizzati dalla Commissione nel settore ittico.

1.8. Beneficiari del Fondo

Possono beneficiarie della garanzia del Fondo le Piccole e Medie Imprese, singole o associate, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, e che esercitano attività di pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.

Il Confidi può rilasciare garanzie solo ad imprese socie fermo restando che l'associazione ad esso rimane libera a favore di tutte le imprese singole e/o associate.



Ancona

Numero: 203/PEA

Pag.

Data: 28/12/2011

8

Il Confidi non potrà concedere garanzie ad imprese che rientrino in classi di rischio alto così come specificato nel successivo paragrafo 2.2..

1.8.1. Ambito di applicazione

Il Confidi non può rilasciare garanzie ad aziende in difficoltà, secondo la definizione che di questa espressione è fornita dalle specifiche norme applicabili in materia di aiuti di stato.

Le garanzie possono essere concesse entro il limite massimo dell' 80% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie.

La durata massima delle garanzie è pari a 5 anni e l'importo massimo delle garanzie concedibili per ciascuna impresa nell'arco dell'intera durata del regime è pari a duecentocinquantamila euro.

1.9. Costi di gestione riconosciuti

I costi riconosciuti per il servizio di gestione del Fondo non potranno eccedere, su una media annua, per tutta la durata dell'intervento, la percentuale – IVA, se dovuta, esclusa – del 2% della quota pubblica del Fondo. L'importo effettivo sarà determinato in base all'esito della gara.

I costi riconosciuti, così determinati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale e si intendono comprensivi di tutti gli oneri. Per quanto riguarda le spese amministrative, queste devono comprendere la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia.

Il pagamento del corrispettivo farà capo al fondo medesimo e sarà effettuato annualmente a seguito di verifica della conformità del servizio prestato e dietro emissione di regolare fattura intestata alla Regione Marche. Le fatture dovranno essere corredate da una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e dal rendiconto analitico delle spese sostenute per l'istruttoria, la gestione e rendicontazione delle pratiche oggetto di finanziamento, oltre ad eventuali ulteriori spese di gestione ordinaria del Fondo. La Regione provvede all'esame della documentazione presentata e autorizza il soggetto aggiudicatario ad imputare al Fondo gli importi delle commissioni. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, autorizzando il Confidi al prelievo dello stesso direttamente dalla quota parte pubblica del Fondo, in rate annuali posticipate al 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DEL FONDO

2.1. Responsabilità del Confidi

Il Confidi deve essere in grado di svolgere il compito assegnato al Fondo direttamente tramite la propria rete di sportelli e si fa carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del Fondo, tra i quali:

- 1. informazione e pubblicizzazione del Fondo attraverso l'attivazione di pagine dedicate sul proprio sito internet in cui sono rese disponibili tutte le informazioni tecniche necessarie all'utenza, nonché la modulistica per la presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese effettuate;
- 2. il ricevimento e la valutazione delle domande:
- 3. la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle operazioni di finanziamento;
- 4. la gestione e il monitoraggio dei rientri (revoche, recuperi, etc.);
- 5. ogni altra attività ritenuta utile e opportuna ai fini dell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato.

Il Confidi deve garantire che le risorse pubbliche per la formazione del fondo di garanzia costituiscano capitale separato in seno alla struttura finanziaria preesistente disponendo una contabilità separata dello stesso.

Il Confidi deve garantire il versamento e il mantenimento della quota privata al Fondo per tutta la durata dell'intervento.



 Luogo di emissione
 Numero: 203/PEA
 Pag.

 Ancona
 Data: 28/12/2011
 9

Il Confidi dovrà dotarsi di un sistema informativo in grado di monitorare e tracciare in tempo reale tutte le operazioni nonché la dotazione residua del Fondo, comprensivo della quota pubblica e privata, gli impegni assunti e il suo effettivo utilizzo. Il Confidi dovrà assicurare un collegamento telematico con l'Amministrazione regionale attraverso il quale quest'ultima potrà consultare in tempo reale la situazione contabile del Fondo.

La gestione del Fondo dovrà assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza nonché di terzietà (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 3 e s.m.i.), autonomia, indipendenza e separatezza nei confronti dei soggetti destinatari del finanziamento e della gestione finanziaria privata.

Prima di prestare e dopo aver prestato le garanzie il Confidi sarà obbligato ad adottare opportune precauzioni onde evitare e/o ridurre la perdita delle proprie risorse. Il Confidi è giuridicamente obbligato a utilizzare tutti gli strumenti di legge a sua disposizione per recuperare il finanziamento pagato per l'inadempimento stesso, strumenti che devono essere espressamente previsti nel contratto di garanzia. Con questo fine:

- il mutuante si deve impegnare ad informare delle condizioni patrimoniali del mutuatario e dell'evolversi della sua situazione economico-finanziaria;
- > deve essere prevista la risoluzione anticipata di detto contratto di garanzia, anche prima della scadenza, in caso di inadempienza nei confronti dell'istituto mutuante;
- qualora il mutuante ponga in esecuzione la garanzia, il Confidi deve attivare immediatamente le procedure di recupero delle somme garantite secondo le modalità più opportune, da stabilirsi in base ad un concordato stragiudiziale con il debitore oppure attraverso l'esecuzione coattiva dei beni patrimoniali del medesimo ed i secondo luogo chiedere, in caso di insufficiente esito dei suddetti interventi, l'avvio della procedura fallimentare, della liquidazione o di qualsiasi procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere le proprie ragioni di credito;
- ➤ i pagamenti al mutuante, derivanti da eventuali insolvenze sui finanziamenti coperti dalle garanzie, sono limitati al massimo all'importo della garanzia rilasciata dal Confidi e saranno addebitati al fondo, in rapporto alle quote di partecipazione pubblica e privata alla costituzione e/o integrazione del fondo stesso.

2.2. Valutazione del rischio e corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie

La valutazione del rischio effettuata dal Confidi deve essere realistica e tale da consentire l'autofinanziamento del Fondo stesso.

Il corrispettivo pagato dalle imprese beneficiarie deve essere in linea con i prezzi di mercato e correlato all'importo e la durata della garanzia, alle coperture fornite dal beneficiario, alla situazione finanziaria dello stesso, al settore economico, dalle prospettive e dalla frequenza delle inadempienze. Sulla base di tale analisi dei rischi devono essere definite le classi di rischio e la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito. Il corrispettivo deve coprire sia i normali rischi di mercato, sia le spese amministrative del regime nonché la normale remunerazione di un adeguato capitale corrispondente a quella dei fondi obbligazionari a medio termine aventi un buon rating. Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza dello stesso deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole ed i corrispettivi devono essere adeguati se vi è rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento deve riguardare tutte le garanzie future.

2.3. Richiesta di ammissione alla garanzia

La richiesta di garanzia deve essere presentata dalle imprese corredata dalla seguente documentazione:

- 1. per le imprese con obbligo di bilancio copia degli ultimi tre bilanci di esercizio regolarmente approvati; nel caso di imprese senza obbligo di bilancio, copia delle ultime tre denunce dei redditi e delle ultime tre denunce IVA;
- 2. relazione sull'attività svolta e piano di sviluppo aziendale;



Luogo di emissione	Numero: 203/PEA	Pag.
Ancona	Data: 28/12/2011	10

- 3. eventuale copia dell'atto con cui un intervento è stato ammesso a contributo dalla Regione Marche a titolo del FEP 2007-2013 o di altro regime di aiuto notificato;
- 4. eventuale dichiarazione con cui il legale rappresentante dell'impresa comunica che l'intervento è coerente e conforme al FEP 2007-2013 o ad un regime di aiuto notificato con evidenziata la normativa di riferimento.

2.4. Rilascio della garanzia e decorrenza

L'istruttoria di rilascio della fidejussione deve prevedere oltre che la verifica della completezza e conformità della documentazione anche:

- <u>limitatamente alle garanzie concesse</u>, la verifica che l'impresa non si trovasse in condizioni di difficoltà;
- <u>limitatamente alle garanzie concesse</u>, l'elaborazione di un bilancio riclassificato e degli indici economici, finanziari e patrimoniali dell'impresa;

L'ammissione alla garanzia è deliberata nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo e decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario a partire dalla quale l'intervento del Fondo assicura le eventuali insolvenze intervenute.

2.5. Nullità della garanzia

La garanzia del Fondo non è efficace nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati, documentazione e o dichiarazioni non veritieri.

2.6. Escussione della garanzia

La Banca dovrà indirizzare al Confidi apposita comunicazione corredata della documentazione delle azioni di recupero già intraprese nei confronti dell'impresa beneficiaria. Il Confidi corrisponderà alla banca un primo acconto pari all'80% della garanzia rilasciata a favore della banca, nei limiti della percentuale di rischio rapportata all'ammontare dell'insolvenza, mentre il residuo 20% sarà liquidato una volta attivate tutte le azioni di recupero del credito a cura della banca, anche per conto e nell'interesse del Confidi.

L'importo della perdita che il confidi può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della garanzia, è determinato dal debito residuo determinato alla data dell'ultima rata pagata prima dell'inadempimento e dai relativi interessi contrattuali maturati nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima data a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.

2.7. Scioglimento del Confidi

In caso di scioglimento del Confidi la partecipazione della Regione al Fondo nonché gli interessi prodotti durante il periodo di validità del regime saranno integralmente restituiti alla Regione.

3. MONITORAGGIO

Il Confidi curerà, su specifica richiesta, ogni assistenza all'Amministrazione per le finalità del monitoraggio di efficacia dello strumento di intervento, attraverso rilevazioni sui dati di gestione e su altri dati, di carattere macro e/o microeconomico sull'attività delle imprese beneficiarie e dei loro comparti.

Entro il **31 luglio di ogni anno** il Confidi trasmetterà alla Regione Marche una relazione complessiva relativa al funzionamento del Fondo, comprensivo della quota pubblica e privata, che contenga le seguenti informazioni:

- numero e importo delle garanzie in essere con dettaglio della natura del finanziamento(durata, copertura, scopo, eventuale finanziamento pubblico concesso) e della banca;
- numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente);
- entrate annue derivanti dai premi addebitati, dai recuperi, ecc.;
- spese annue: spese amministrative, indennizzi pagati su garanzie attivate;
- avanzo o deficit annuo; avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime.
- valutazione di efficacia degli interventi in termini di ricaduta economica e sociale.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

11

La stessa relazione deve essere aggiornata con i dati del secondo semestre dell'anno e inviata alla Regione Marche entro il **28 febbraio** dell'anno successivo.

4. PIANO DI ATTIVITÀ

Le modalità di gestione operativa del Fondo sono oggetto di una apposito piano di attività redatto in conformità alla normativa di riferimento in materia di ingegneria finanziaria che precisi:

- 1. <u>struttura dedicata all'intervento</u>: descrizione della struttura organizzativa ed operativa che si intende dedicare alla gestione del Fondo con l'indicazione della modalità di copertura territoriale. Indicazione delle professionalità dedicate alla gestione del Fondo e loro sintetico curriculum professionale dal quale si evidenzi l'esperienza maturata nell'attività di concessione garanzie ad imprese del settore ittico e della valutazione economico finanziaria dei loro piani di sviluppo aziendali;
- 2. <u>portafoglio di attività oggetto di garanzia</u>: indicazione della strategia di investimento futuro rispetto alle specificità del sistema ittico marchigiano e utilizzo previsto del contributo pubblico; indicazione del volume di affidamenti a medio lungo termine garantiti nell'ultimo triennio nello stesso settore;
- 3. <u>performance in termini di sofferenze</u>: indicazione del rapporto tra numero di pratiche passate in sofferenza nelle ultime tre annualità e pratiche garantite;
- 4. <u>procedura di concessione della garanzia</u>: modalità e criteri di valutazione delle richieste di concessione di garanzia in relazione anche alla valutazione di ammissibilità al FEP e agli altri regimi di aiuto approvati dalla Commissione europea alla Regione Marche, procedura di rating e valutazione del rischio in operazioni del settore ittico e agroalimentare;
- 5. <u>ulteriori specifiche operative</u>: soluzioni adottate per garantire la gestione separata del fondo, politica d'uscita degli investimenti, disposizioni di liquidazione, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo pubblico; modalità previste per la regolamentazione dei rapporti con gli istituti di credito; modalità di interrelazione con l'Amministrazione regionale; strategia di informazione e pubblicizzazione del Fondo.

Il piano di attività presentato entro 30 giorni dalla stipula del contratto con l'Amministrazione regionale verrà approvato dal responsabile di procedimento con le modalità previste dal contratto, il cui schema è allegato al bando di gara.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

12

ALL. "C"

DISCIPLINARE DI GARA

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO DI GARANZIA CON DOTAZIONE PUBBLICA PARI AD EURO 300.000,00 PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE ITTICO AI SENSI DELLA D.G.R. 1695 DEL 19/12/2011".

PREMESSA

La Regione Marche, P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie (di seguito per brevità anche stazione appaltante) ha indetto una gara a mezzo procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia con dotazione di risorse pubbliche pari ad euro 300.000,00 per le imprese operanti nel settore ittico come da D.G.R. 1695 del 19/12/2011.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile:

- in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.regione.marche.it e www.pesca.marche.it;
- in formato cartaceo, ritirabile presso la stazione appaltante:

Regione Marche

Servizio Agricoltura forestazione e pesca

Posizione di funzione Attività Ittiche e faunistico-venatorie

via Tiziano 44 – 60125 Ancona

nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00, in copia conforme

tel 071 806 3728 – 3786 fax 071 806 3055

E' vietata ogni alterazione dei documenti pubblicati nei succitati siti internet; in caso di discordanza tra la versione in formato elettronico e quella in formato cartaceo faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, al decreto di indizione della gara, cui si fa del pari riferimento in caso di controversia.

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" – viene nel prosieguo del presente atto denominato "Codice".

1. *OGGETTO*

Il presente disciplinare ha per oggetto la selezione del soggetto gestore in vista della costituzione e gestione di un fondo di garanzia (di seguito "Fondo") con dotazione di risorse pubbliche pari ad euro 300.000,00 rivolto a:

- imprese singole e associate operanti nei settori della pesca o dell'acquacoltura come attività principale;
- imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

13

La stazione appaltante stipulerà con l'aggiudicatario apposito contratto con il quale verrà regolamentata la prestazione oggetto della procedura di gara, secondo le modalità previste nel Capitolato speciale di oneri e nello schema di Contratto indicati rispettivamente agli allegati "B" e "D" al presente disciplinare.

Tutti i prodotti o i servizi oggetto della prestazione in affidamento devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale di oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

2. ORGANI E TERMINI

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

E' designato quale Responsabile unico della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, il dott. Paolo Acciarri, nella sua qualità di funzionario della P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie, Stazione appaltante.

3. IMPORTO

La percentuale posta a base di gara è pari al 2% della dotazione pubblica media annua del Fondo (IVA esclusa se dovuta), per tutta la durata del servizio.

Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, per i servizi oggetto del presente provvedimento non occorre redigere il DUVRI pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

4. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 34 del Codice con le modalità di cui agli articoli 35, 36 e 37 del medesimo Codice.

5. DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ

- I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in tale caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che anche avvalendosi di società terze nelle



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

14

modalità riportate in seguito - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.

- Non è ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve essere in possesso, a <u>pena di esclusione</u>, dei seguenti requisiti:

6.1 Requisiti di ordine generale e professionale

- essere un Confidi di cui all'art. 13, comma 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 236 iscritto ai sensi dell'art. 155 comma 4 del testo Unico Bancario nell'apposita sezione dell'elenco generale.
- non versare in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall'art. 38 del Codice;
- essere iscritto per le attività inerenti l'oggetto della procedura nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi dell'art. 39 del Codice;
- avere sede operativa nella Regione Marche;
- avere natura giuridica di cooperativa;

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.2.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

- avere un capitale sociale versato pari almeno a Euro 500.000,00
- avere una base sociale che comprenda almeno 25 imprese di pesca o acquacoltura operanti nella Regione Marche.

6.2.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione dei corrispondenti importi, date e
destinatari, pubblici o privati. Nello specifico si richiede la dimostrazione che, nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, il concorrente abbia gestito risorse nella concessione di garanzie a favore di
imprese operanti nel comparto ittico.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Codice, il concorrente - singolo o plurimo - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta "A – Documenti", la seguente documentazione:



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

15

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, conforme alle disposizioni di cui al successivo punto 8 del presente disciplinare;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice, né si trova in una delle situazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 34 con uno degli altri concorrenti;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del Codice (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

La stazione appaltante, e per essa la commissione giudicatrice, si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 46 del Codice, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea o sufficiente.

Il concorrente può assolvere ai predetti obblighi dichiarativi compilando gli appositi moduli predisposti dalla stazione appaltante allegati al disciplinare (Allegato c.2.a, "Dichiarazione sui requisiti di ordine generale e professionale" e allegato c.3 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria").

In ogni caso le dichiarazioni in parola devono, <u>a pena di esclusione</u>, riguardare tutti gli elementi e le informazioni contenute nei suddetti moduli che, a tale fine, sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 49, comma 3, del Codice, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del Codice, la partecipazione contemporanea alla procedura dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

16

entrambe le imprese.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale, non è ammessa, <u>pena l'esclusione dalla procedura</u>, l'utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici o economici mediante avvalimento tra due o più soggetti in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione.

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all'utilizzazione dell'avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità a favore della migliore competitività, tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla procedura, un unico centro decisionale.

8. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente disciplinate dal presente atto, ai fini dell'ammissione alla procedura, il concorrente dovrà dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale prescritti nel presente disciplinare, nonché il possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal disciplinare stesso.

Per assolvere al suddetto obbligo il concorrente è tenuto a compilare gli appositi moduli predisposti dalla stazione appaltante allegati al disciplinare.

In ogni caso la dichiarazione del concorrente deve, <u>a pena di esclusione</u>, riguardare tutti gli elementi e le informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tale fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

In caso di certificazioni o attestazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la relativa traduzione giurata.

8.1 Busta "A – documentazione amministrativa".

Nella busta "A – documentazione amministrativa" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione alla procedura. Il concorrente può assolvere a tale obbligo compilando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante (allegato c.1 - Domanda di partecipazione).

In ogni caso la domanda deve, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tal fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

La domanda deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, e deve essere redatta e sottoscritta:

1) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c) dal legale rappresentante del soggetto economico concorrente;



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

17

2) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice già costituiti, dal mandatario/capogruppo o equivalente in relazione alla specifica natura del soggetto concorrente;

- 3) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del Codice non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto concorrente;
- 4) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera fbis), del Codice, dal o dai soggetti aventi titolo in relazione alla legislazione vigente nel paese interessato.
- b) dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, di cui all'allegato c.2.a del presente disciplinare.

La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata:

- 1) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), dal legale rappresentante del soggetto economico concorrente;
- 2) in caso di consorzi di cui dell'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma e deve indicare quali sono i consorziati per i quali il Consorzio concorre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 5, e dell'art. 37, comma 7, del Codice.
- 3) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice già costituiti, da tutti gli operatori economici costituenti il soggetto concorrente;
- 4) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il soggetto concorrente; la dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni operatore costituendo dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d del Codice dovrà
 - a. indicare a quale operatore raggruppando, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - b. indicare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista all'art. 37, del Codice;
- 5) in caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f bis), del Codice, da tutti gli operatori economici costituenti o che costituiranno il soggetto concorrente;
- c) dichiarazione relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all'allegato c.2.b al presente disciplinare.

Fatto salvo il possesso dell'intero requisito di cui all'art. 41, comma 1, lettera c) del Codice nella misura stabilita nel presente disciplinare, da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice nel loro complesso, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascun operatore economico partecipante al soggetto concorrente (costituito o costituendo);

d) dichiarazione relativa alla capacità tecnica e professionale, di cui all'allegato c.2.b al presente disciplinare.



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

18

Ancona

Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 42, comma 1 lett. a) del Codice, nella misura stabilita nel presente disciplinare, da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice nel loro complesso, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno operatore economico partecipante al soggetto concorrente (costituito o costituendo);

- **e) documentazione relativa all'istituto dell'avvalimento** conforme alle disposizioni di cui al precedente punto 7 del presente disciplinare;
- f) garanzia a corredo dell'offerta prodotta, ai sensi dell'art. 75 del Codice e in conformità al punto 18 del presente disciplinare, di importo pari ad Euro 480,00 (Euro quattrocentoottanta/00) e con validità fino al 31/12/2015; la garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare la sottoscrizione autenticata da notaio e dovrà prevedere:
- o la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- o la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- o la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'importo della garanzia viene ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle vigenti norme europee, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle vigenti norme europee. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, all'interno delle medesima busta "A – documentazione amministrativa", la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione).

In caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, costituiti o da costituire, il beneficio della riduzione sarà applicabile alle seguenti condizioni:

- per soggetti di tipo orizzontale, qualora tutte le raggruppate (o raggruppande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) siano munite di certificazione di qualità;
- per soggetti di tipo verticale, per l'intero soggetto concorrente qualora tutte le raggruppate (o raggruppande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) siano munite di certificazione di qualità, ovvero ancora per le sole raggruppate (o raggruppande) e per le sole consorziate (o consorziande) munite di certificazione di qualità, limitatamente alla quota parte ad esse riferibile.

Detta garanzia deve essere prodotta:

- in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del Codice, costituiti, dall'operatore economico mandatario con indicazione che il soggetto garantito è il concorrente nel suo complesso;
- in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del Codice, costituendi, da uno degli operatori economici raggruppandi con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori raggruppandi;



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

19

Ancona

- in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice, costituendi, da una delle consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori economici che intendono costituirsi in Consorzio;

- in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice, costituiti, dal consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) di cui all'art. 34, del Codice, dal Consorzio medesimo;

Il concorrente può assolvere al predetto obbligo utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante "Fac-simile di cauzione provvisoria", allegato c.5 al disciplinare.

In ogni caso la cauzione deve, a pena di esclusione, contenere tutti gli elementi previsto nel suddetto modulo che, a tal fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

- g) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio (in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, già costituiti), fatto salvo quanto riportato nella dichiarazione di cui alla precedente lettera b);
- h) copia della delibera dell'organo deliberativo, in caso di partecipazione in consorzio del tipo di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
- i) procura speciale (in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale);
- **l) impegno di un fideiussore** (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993), ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione di cui al presente disciplinare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
- **m) copia conforme del libro soci** aggiornato alla data del 31/12/2008 (*la presentazione della copia del libro soci* è obbligatoria qualora si opti per non autocertificare i requisiti di ordine generale con le dichiarazioni di cui all'allegato c.2.a e c3 del presente disciplinare).

8.2 Buste "B - Offerta Tecnica" e "C - Offerta Economica".

L'offerta tecnica e la relativa documentazione, contenute nella busta "B" e l'offerta economica, contenuta nella busta "C", devono essere, a <u>pena di esclusione,</u> firmate o siglate in ogni pagina e sottoscritte per esteso nell'ultima pagina:

- dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico mandatario in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del Codice, costituiti;
- dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del Consorzio che partecipa alla gara, in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice, costituiti;
- dal legale rappresentante o dal procuratore speciale di tutti gli operatori economici raggruppandi o costituendi in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del Codice, costituendi;



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

20

- dal legale rappresentante o dal procuratore speciale di tutti gli operatori economici raggruppandi o costituendi in caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice, costituendi.

La busta "B – Offerta Tecnica" deve contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, <u>a pena di esclusione</u>, la seguente documentazione in originale, in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

Elaborato 1 - Piano di attività, previsto dal punto 4 del Capitolato Speciale d'Oneri che precisi:

- struttura dedicata all'intervento: descrizione della struttura organizzativa ed operativa che si intende dedicare alla gestione del Fondo con l'indicazione della modalità di copertura territoriale. Indicazione delle professionalità dedicate alla gestione del Fondo e loro sintetico curriculum vitae dal quale si evidenzi l'esperienza maturata nell'attività di concessione garanzie ad imprese del settore ittico. Descrizione dei sistemi informativi utilizzati a supporto dell'attività.
- <u>portafoglio di attività oggetto di garanzia</u>: indicazione della strategia di investimento futuro rispetto alle specificità del sistema ittico marchigiano e utilizzo previsto del contributo pubblico; indicazione del volume di affidamenti a medio-lungo termine garantiti nell'ultimo triennio nello stesso settore;
- <u>performance in termini di sofferenze</u>: indicazione del rapporto tra numero di pratiche passate in sofferenza nelle ultime tre annualità e pratiche garantite;
- procedura di concessione della garanzia: modalità e criteri di valutazione delle richieste di concessione di garanzia in relazione anche alla valutazione di ammissibilità al FEP e agli altri regime di aiuto approvati dalla Commissione europea alla Regione Marche, procedura di rating e valutazione del rischio in operazioni del settore ittico e agroalimentare;
- <u>ulteriori specifiche operative</u>: soluzioni adottate per garantire la gestione separata del fondo, politica d'uscita degli investimenti, disposizioni di liquidazione, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo pubblico; modalità previste per la regolamentazione dei rapporti con gli istituti di credito; modalità di interrelazione con l'Amministrazione regionale; strategia di informazione e pubblicizzazione del Fondo.

L'Offerta Tecnica non dovrà avere una lunghezza superiore a 30 cartelle formato A 4, carattere Arial 11.

Nella busta "C – Offerta Economica" il concorrente deve inserire, <u>a pena d'esclusione</u>, la dichiarazione di offerta economica (allegato c.4 Modulo offerta economica), firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina, <u>pena l'esclusione</u>, con le modalità prescritte per l'offerta tecnica.

In caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice, costituendi o costituiti, la presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previste (o eventualmente dei certificati che tali dichiarazioni sostituiscono) nonché il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono assoggettati anche a quanto appositamente stabilito dal presente disciplinare.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

21

8.3 Informazioni generali

Nell'ambito della presente procedura, la garanzia a corredo dell'offerta viene escussa:

- in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente
- ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e nel caso di dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la garanzia a corredo dell'offerta verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, verrà comunicata l'aggiudicazione definitiva ai concorrenti non aggiudicatari e contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla predetta aggiudicazione, verrà svincolata nei loro confronti la garanzia a corredo dell'offerta.

Tutta la documentazione prodotta dai concorrenti, ai sensi del presente disciplinare, viene definitivamente acquisita dalla stazione appaltante e non sarà restituita ai soggetti offerenti neanche previa specifica richiesta comunque motivata. È ammesso il rilascio di copia conforme della predetta documentazione nel rispetto delle disposizioni della Regione Marche vigenti in materia.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta redatta in lingua italiana deve pervenire alla Regione Marche, P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie via Tiziano, 44 – 60129 ANCONA, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13.00 del giorno 27/02/2012**, pena la sua irricevibilità e comunque la sua non ammissione alla procedura.

9.1 Il plico

L'offerta deve essere contenuta, <u>a pena di esclusione</u>, in un unico plico, il quale deve essere, sempre <u>a pena di esclusione</u>, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico deve essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda che il soggetto concorrente sia di tipo singolo o plurimo costituito o costituendo.

Soggetti singoli

Al fine della identità ed immodificabilità della documentazione, nonché della segretezza, identità ed immodificabilità dell'offerta, il plico, <u>a pena di esclusione</u> deve recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché la seguente dicitura:

D. LGS. 163/2006. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO DI GARANZIA NEL SETTORE ITTICO CON DOTAZIONE PUBBLICA PARI A EURO 300.000,00 . - OFFERTA.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

22

NON APRIRE

Ai medesimi fini, il plico, <u>a pena di esclusione</u>, deve recare all'esterno la firma o la sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dall'offerente, nonché il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la predetta dicitura, nonché la denominazione del concorrente, devono essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

RTI e per i Consorzi ordinari, costituiti o costituendi:

Al fine della identità ed immodificabilità della documentazione, nonché della segretezza, identità ed immodificabilità dell'offerta, il plico, <u>a pena di esclusione</u>, deve recare all'esterno le indicazioni del mittente (denominazione o ragione sociale), che può essere:

- il futuro mandatario, in caso di RTI da costituirsi;
- il mandatario, in caso di RTI già costituito;
- uno degli operatori economici che partecipano congiuntamente, in caso di consorzi ordinari costituendi;
- il Consorzio, in caso di consorzio ordinario costituito,

nonché la seguente dicitura:

D. LGS. 163/2006. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO DI GARANZIA NEL SETTORE ITTICO CON DOTAZIONE PUBBLICA PARI A EURO 300.000,00 . – OFFERTA NON APRIRE

Ai medesimi fini, il plico, <u>a pena di esclusione</u>, deve recare all'esterno, la firma o la sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato:

- della futura mandataria, in caso di RTI da costituirsi;
- della mandataria, in caso di RTI già costituito;
- di uno degli operatori economici che partecipano congiuntamente, in caso di consorzi ordinari costituendi;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario costituito,

nonché il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la dicitura:



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

23

D. LGS. 163/2006. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO DI GARANZIA NEL SETTORE ITTICO CON DOTAZIONE PUBBLICA PARI A EURO 300.000,00 . - OFFERTA.

NON APRIRE

nonché la denominazione del concorrente mittente devono essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

* * *

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna – che potrà avvenire nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13-fino al termine perentorio sopra indicato.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

9.2 Le buste

A pena di esclusione dalla procedura, all'interno del plico devono essere inserite le seguenti diverse buste, identificate dalle lettere "A", "B" e "C", chiuse, siglate e sigillate, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta "C", contenente l'Offerta Economica, deve, <u>a pena di esclusione</u>, essere non trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente ai valori economici.

Per i concorrenti che partecipano singolarmente:

le buste "A", "B" e "C" devono, a <u>pena di esclusione</u>, recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

Le buste dovranno, inoltre, recare, <u>a pena di esclusione</u>, la firma o la sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato.

Per i RTI e i Consorzi ordinari, costituiti o costituendi:



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

24

Ancona

le buste devono, a <u>pena di esclusione</u>, recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, nonché la firma o la sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato, come segue:

- della futura mandataria, in caso di RTI da costituirsi;
- della mandataria in caso, di RTI costituito;
- di uno degli operatori economici che partecipano congiuntamente, in caso di consorzi costituendi;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario costituito.

9.4 Richiesta informazioni

Eventuali informazioni complementari o chiarimenti sul contenuto degli atti a base della procedura, potranno essere richiesti alla stazione appaltante secondo le disposizioni che seguono.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo fax al numero +39/071-8063055 e pervenire entro e non oltre il termine delle ore 13.00 del giorno 06/02/2012.

I chiarimenti e i complementi di informazione verranno inviati via fax (a tal fine a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato cartaceo, all'atto di ritiro della documentazione, le imprese dovranno ritirare un apposito modulo di ricevuta nel quale dovrà essere indicato, tra l'altro, il proprio numero di fax).

I medesimi chiarimenti e richieste di informazioni saranno pubblicati in formato elettronico al seguenti indirizzo www.pesca.marche.it per formare un documento aggiornato periodicamente, in base alle richieste pervenute.

Eventuali rettifiche al bando di gara vengono pubblicate anche secondo le modalità di legge.

10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. L'offerta economica dovrà contenere il costo totale del servizio espresso in termini percentuali rispetto alla dotazione pubblica del Fondo a base della procedura; il costo, espresso in cifre e in lettere, deve essere formulato fino alla seconda cifra dopo la virgola.

All'offerta tecnica e all'offerta economica vengono assegnati i punteggi in relazione al tetto massimo sotto indicato:

-	offerta tecnica		punteggio qualitativo massimo	(PT max)	70
-	offerta economica		punteggio quantitativo massimo	(PE max)	30
		_	PUNTEGGIO TOTALE	(Ptot)	100

Il punteggio totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta sarà dato dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (PT) e dei punti assegnati all'offerta economica (PE)

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta tecnica e all'attribuzione del relativo punteggio secondo i



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

25

seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO
	MASSIMO
Criterio 1: qualità del modello organizzativo proposto	20
criterio 1.1: qualità, completezza ed organicità del modello organizzativo adottato e delle competenze professionali previste	10
criterio 1.2: qualità e capacità di copertura del territorio, articolazione e significatività della partnership territoriale attivabile.	10
Criterio 2: completezza e coerenza della strategia di investimento proposta rispetto alle specificità del sistema ittico marchigiano	15
Criterio 3: risultati operatività delle ultime tre annualità	10
criterio 3.1: valore degli affidamenti a breve-medio termine garantiti nell'ultimo triennio nel settore ittico in aggiunta ai requisiti di capacità tecnica e professionali minimi richiesti al paragrafo 6.2.2	7
criterio 3.1: rapporto tra pratiche passate in sofferenza nelle ultime tre annualità e pratiche garantite	3



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

70

Pag.

26

Criterio 4: qualità e funzionalità della procedura operative proposte inerenti	25
criterio 4.1: valutazione degli interventi finanziati in relazione alla coerenza e conformità con il FEP e gli regimi di aiuto autorizzati alla Regione Marche nel settore ittico	6
criterio 4.2: valutazione del rischio e rating applicato al settore ittico	4
5 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	
criterio 4.3: gestione separata del fondo	4
criterio 4.4: politica d'uscita dagli investimenti e liquidazione e reimpiego delle entrate pubbliche	3
criterio 4.5: modalità di relazione con gli istituti di credito	2
criterio 4.6: modalità di relazione con l'Amministrazione regionale	4

L'offerta economica dovrà contenere il costo totale del servizio sulla base delle attività previste dal capitolato tecnico della presente procedura di gara. Il costo totale corrisponde alla percentuale, espressa in cifre e in lettere, calcolata sulla dotazione pubblica del Fondo, dei costi riconosciuti per il servizio di gestione del Fondo stesso, su media annua, iva esclusa. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere, prevale quello in lettere.

Il punteggio economico (PE) sarà attribuito all'offerta economica seguendo la procedura descritta di seguito:

- 1. attribuzione del punteggio massimo, pari a 30, all'offerta più bassa fra quelle presentate;
- 2. attribuzione alle altre offerte presentate di un punteggio pari a quello derivante dal calcolo della formula che segue

$$Xi = 30 * (P_{base} - P_{offi}) / (P_{base} - P_{min})$$

Dove:

TOTALE

criterio 4.7: strategia di informazione e pubblicizzazione del Fondo



Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

27

Xi = punteggio assegnato alla iesima offerta

P_{base} = prezzo a base di gara previsto nell'avviso pubblico

P_{min} = l'offerta più bassa fra quelle pervenute

 P_{offi} = l'offerta iesima in esame

In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella in lettere.

Ancona

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto nella misura ammessa dalla normativa in vigore l'intenzione dovrà essere indicata nell'offerta economica.

La procedura di valutazione complessiva delle offerte prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

- offerta tecnica (max punti 70/100)
- offerta economica (max punti 30/100)

Dopo aver effettuato il calcolo del punteggio tecnico PT e del punteggio economico PE, si compila una tabella come segue:

N° Offerta	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio totale	
	PT	PE	PTot	
			(Ptot=PT+PE)	
1	NN,nn	NN,nn	NN,nn	
2	NN,nn	NN,nn	NN,nn	
Totali	NN,nn	NN,nn	NN,nn	

L'aggiudicazione della fornitura viene proposta dalla Commissione di gara in favore dell'impresa la cui offerta ha ottenuto il punteggio totale più elevato, calcolato come somma del punteggio dell'offerta tecnica e punteggio dell'offerta economica (PTot=PT+PE).

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, si procederà ad aggiudicare alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Solo in caso di parità del punteggio tecnico si procederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, ad una trattativa migliorativa con le imprese risultate prime: a tal fine si evidenzia l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'impresa e di modificare l'offerta.

11. DISPOSIZIONI VARIE

Sono esclusi dalla gara i concorrenti:

- che presentino



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

28

 offerte nelle quali sono sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di espletamento della prestazione specificate nello Schema di Contratto o negli altri atti posti a base della procedura di cui al presente disciplinare

- · offerte che sono sottoposte a condizione
- · offerte che sostituiscono, modificano o integrano le predette condizioni
- · offerte incomplete o parziali
- offerte di prodotti che non possiedono le caratteristiche minime stabilite nello Schema di Contratto o
 negli altri atti posti a base della procedura di cui al presente Disciplinare, ovvero di servizi con modalità
 difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nello Schema di Contratto o negli altri atti posti a base
 della procedura di cui al presente disciplinare.
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti o lesive della segretezza delle offerte;
- che hanno omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del Codice;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

La stazione appaltante o la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni o giustificazioni, pena l'esclusione dalla gara.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del Codice.

A tali fini la soglia di anomalia verrà formulata fino alla secondo cifra dopo la virgola.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del loro termine di presentazione.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito della presente procedura, la stazione appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

29

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

12.1 Inizio delle operazioni

La procedura è dichiarata aperta da un'apposita commissione giudicatrice che il giorno 15 marzo 2012 presso la sede della stazione appaltante in seduta pubblica procede:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste;
- all'apertura delle buste "A" di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti e della conformità alle previsioni degli atti a base della procedura e del presente disciplinare;
- al sorteggio di un numero di concorrenti pari al 10% delle offerte presentate e ammesse dopo la verifica e la constatazione di cui ai punti precedenti, da sottoporre a controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice. In particolare si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati, secondo le modalità sopra indicate, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel presente Disciplinare, attraverso la presentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, della seguente documentazione:

✓ per il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al capitale sociale:

• copia conforme all'originale nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 del bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativo all'ultimo esercizio finanziario il cui bilancio sia approvato al momento della pubblicazione del bando, con l'indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere l'importo del capitale sociale;

✓ per il requisito di capacità economico-finanziaria relativo alla base sociale

 aggiornato copia conforme del libro soci aggiornato al 31/12/2011 (se non già presentato in sede di offerta)

✓ per il requisito di capacità tecnica relativo ai servizi prestati:

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici che attestino l'effettuazione a proprio favore delle prestazioni dichiarate dal concorrente, con indicazione dei relativi importi e delle date, complessivamente attestanti la dotazione complessiva dei fondi gestiti la tipologia di garanzia prestata, i destinatari di quanto dichiarato in sede di partecipazione;
- dichiarazioni rilasciate dai committenti privati che attestino l'effettuazione a proprio favore delle
 prestazioni dichiarate dal concorrente, con indicazione dei relativi importi e date, complessivamente
 attestanti la dotazione complessiva dei fondi gestiti la tipologia di garanzia prestata, i destinatari di
 quanto dichiarato in sede di partecipazione;
- dichiarazione del concorrente relativa alle prestazioni effettuate a favore dei committenti privati, con indicazione dei relativi importi e date, complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia



Numero: 203/PEA

Pag.

30

Ancona

Data: 28/12/2011

(causale della fatturazione) di quanto dichiarato in sede di partecipazione; tale dichiarazione deve essere accompagnata dalla prova dell'impedimento del committente privato.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura e all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, comma 1, del Codice.

A tutte le sedute della commissione aperte al pubblico può assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo deve essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 071/8063055 entro il giorno precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procede alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Valutazione degli elementi qualitativi

La commissione, riunita in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste "B" per accertare l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti.

La commissione in apposite sedute riservate attribuisce, con riguardo a ciascuna offerta ammessa, ed esclusivamente sulla base della relativa documentazione inserita dai concorrenti nella busta "B", un punteggio parziale per ogni elemento di valutazione qualitativo, alla luce di quello massimo sopra riportato.

Terminato l'esame delle offerte qualitative, viene fissata un'apposita riunione della commissione aperta al pubblico per procedere alla apertura delle buste "C" ed alla lettura degli elementi quantitativi offerti.

12.3 Valutazione degli elementi quantitativi

La Commissione nel corso di apposita seduta aperta al pubblico:

- apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio;
- legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale.

Successivamente, la commissione procede, in seduta riservata, all'esame e verifica delle offerte economiche presentate, alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, nonché all'attribuzione dei punteggi parziali relativi all'offerta economica, in base al relativo punteggio massimo sopra riportato, avuto riguardo al ribasso percentuale indicato dall'offerente.

12.4 Formazione della graduatoria

Al termine dei valutazione lavori la commissione, in seduta riservata, procede alla somma di tutti i punteggi parziali dei diversi elementi qualitativi e quantitativi, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta secondo quanto previsto dal presente disciplinare, e formula la conseguente graduatoria.



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

31

12.5 Comunicazione degli esiti della valutazione degli elementi e della formazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione

La commissione procede, in seduta pubblica, a rendere noti gli esiti della valutazione degli elementi dell'offerta, nonché la graduatoria provvisoria di aggiudicazione formata.

12.6 Disposizioni varie

In caso di parità in graduatoria, si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985: a tal fine si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento attestante i poteri di rappresentanza, nonché i poteri di modificare l'offerta.

Le sedute della commissione, diverse da quelle di apertura delle buste e di quella eventuale per l'espletamento delle operazioni di cui all'art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, si svolgeranno a porte chiuse.

Le successive sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti in sede di seduta pubblica immediatamente precedente, ovvero, in caso di impossibilità in tale sede, a mezzo fax, con congruo anticipo. La partecipazione del rappresentante del concorrente è regolata da quanto riportato in precedenza.

13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, la stazione appaltante richiede al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria - se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto Codice - di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel Bando di gara, attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata nel presente disciplinare. Qualora detta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48 del Codice.

All'esito delle attività poste in essere, si procede agli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo Codice e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del Codice stesso.

Dopo la ricezione della suddetta comunicazione, è possibile fare istanza di accesso agli atti di gara, nel rispetto del capo V della Legge n. 241/1990, del D.P.R. 184/2006 e dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, nonché delle disposizioni in materia di misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Regione Marche, in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e di disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Regione Marche, in attuazione dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Il concorrente può far valere il predetto diritto compilando l'apposito modulo predisposto dalla stazione



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

32

Ancona

appaltante "Modulo di richiesta per l'accesso ai documenti amministrativi" allegato c.7 al disciplinare.

In ogni caso l'istanza di accesso deve riguardare tutti gli elementi e le informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tale fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

14. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art.118 del Codice, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta ovvero l'affidatario all'atto della sottoscrizione di atti contrattuali aggiuntivi o di sottomissione, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare;
- l'affidatario deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate;
- l'affidatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del Codice, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il subappaltatore;
- l'affidatario, con il deposito del contratto di subappalto, deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante e comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari, nei limiti dello svolgimento delle prestazioni a lui affidate, e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del Codice;
- non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.

È fatto obbligo all'affidatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

A tal proposito, nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto l'affidatario deve prendere attentamente in considerazione e ponderare in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello schema di contratto posto a base della procedura in oggetto ed allegato al presente disciplinare per formarne parte integrante e sostanziale.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del Codice.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

33

Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 ed alla Deliberazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal Codice, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a soggetti che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla procedura, né comunque a soggetti che abbiano effettivamente partecipato alla procedura medesima.

In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto a soggetti in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra soggetti che rappresentano, ai fini della partecipazione alla procedura, un unico centro decisionale.

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui dell'art. 79, comma 5, lett. a), del Codice, viene avviata l'attività propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione.

Acquisita la documentazione necessaria, la stazione appaltante verifica che la stessa confermi il possesso dei requisiti dichiarati.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti conseguenti alla documentazione acquisita.

In caso di esito positivo della detta attività, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8, del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace a favore del concorrente. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiara decaduto il concorrente dall'aggiudicazione definitiva, dandogliene comunicazione.

Qualora la stazione appaltante non preferisca indire una nuova procedura, provvede all'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente che segue nella graduatoria, fermo restando il positivo esito di analoga attività nei suoi confronti.

Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante può rivalersi in ogni caso sulla garanzia prestata a corredo dell'offerta incamerandola.

Resta ferma la necessità di acquisire, prima della stipulazione del contratto, la documentazione di legge in materia di "antimafia" nei confronti dell'aggiudicatario definitivo, qualora necessaria e nel caso in cui quella acquisita in corso di procedura non sia idonea allo scopo.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione e secondo quanto stabilito all'articolo 11, comma 10, del Codice, con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto, conforme allo schema allegato D al decreto di indizione della presente gara.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve comprovare i poteri del rappresentante sottoscrittore mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

34

procedura.

16. Garanzia di esecuzione

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario deve prestare una garanzia fideiussoria nel rispetto dell'art. 113 del Codice.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle vigenti norme europee, la certificazione del sistema di qualità conforme alle competenti norme europee. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, all'interno della busta "Adocumentazione amministrativa", la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della suddetta certificazione).

In caso di RTI o consorzio ordinario, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, costituti o da costituire, il beneficio della riduzione previsto dalle suddette norme è applicabile alle seguenti condizioni:

- per RTI o consorzio di tipo orizzontale, all'intero soggetto concorrente o aggiudicatario qualora tutte le raggruppate (raggruppande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) siano munite di certificazione di qualità
- per RTI o consorzio di tipo verticale, all'intero soggetto concorrente o aggiudicatario qualora tutte le raggruppate (o raggruppande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) siano munite di certificazione di qualità, ovvero ancora alle sole raggruppate (o raggruppande) o alle sole consorziate (o consorziande) munite di certificazione di qualità, limitatamente alla quota parte ad esse riferibile.

La predetta cauzione deve essere sottoscritta con firma autenticata da notaio.

L'aggiudicatario può assolvere al predetto obbligo utilizzando l'apposito modulo "Fac simile di cauzione definitiva" allegato c.6 al disciplinare.

In ogni caso la cauzione deve, <u>a pena di decadenza dell'aggiudicazione</u>, contenere tutti gli elementi previsti nel suddetto modulo che, a tale fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello schema di contatto allegato al decreto di indizione della presente gara.

La cauzione è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della prestazione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, del Codice. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'aggiudicatario all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è disciplinato dal contratto.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

35

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

17.1 Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste diverse da quella contenente l'offerta economica vengono acquisiti dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della prestazione, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

17.2 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

17.3 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge.

17.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati viene effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge o dai Regolamenti interni.

17.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati:

- al personale della stazione appaltante che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici della stazione appaltante che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento o per studi di settore o fini statistici;



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

36

Ancona

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione giudicatrice e di collaudo eventualmente costituite;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione, possono essere diffusi tramite il sito web www.pesca.marche.it.

17.6 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione Marche - P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie .

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 della Legge, è il dott. Uriano Meconi al quale ci si potrà rivolgere al seguente indirizzo di posta elettronica uriano.meconi@regione.marche.it.

17.7 Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

18. ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare i seguenti allegati:

- Allegato c.1 Domanda di partecipazione
- Allegato c.2.a Dichiarazione sui requisiti di ordine generale e professionale
- Allegato c.2.b Dichiarazione relativa alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
- Allegato c.3 Dichiarazione rilasciata dall'impresa ausiliaria
- Allegato c.4 Modulo offerta economica
- Allegato c.5 Fac-simile di cauzione provvisoria
- Allegato c.6 Fac-simile di cauzione definitiva
- Allegato c.7 Modulo di richiesta per l'accesso ai documenti amministrativi



Numero: 203/PEA

Pag.

Ancona

Data: 28/12/2011

37

Allegato c.1 – Domanda di partecipazione

In bollo

Alla Regione Marche
GIUNTA REGIONALE
P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie
Via Tiziano, 44 60121 ANCONA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico con dotazione pubblica pari a euro 300.000,00

,									
Il sottoscritto	, na	ato a		il		,	nella	sua	qualità
di		(eventualn	nente)	giusta	procura	ge	nerale/	specia	ıle n.
repdel		autorizzato	a rappre	sentare leg	galmente il	seguen	ite sogg	getto:	
		CH	IEDE						
in qualità di Confidi di cui	all'art.13, comma	ı 1del D.L.	30 setter	mbre 2003	s, n. 269, c	onverti	to, con	modi	ficazioni
dalla legge 24 novembre									
nell'apposita sezione dell'e costituzione e gestione di un	_		_						
regione Marche nel settore	ittico.			_			-		
□ SINGOLARMENTE:									
□ come componente del I formato da:	RAGGRUPPAM	ENTO TE	EMPORA	ANEO (ai	rt. 34, cor	nma 1,	lett. c	d) del	Codice)
			1						
Denominazione o ragione sociale	Sede legale		Natura	giuridica		raggru	rivestit ppamer atario/i	nto	ante)



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

38

Pag.

□ come soggetto facente par del Codice) formato da:	te del CONSORZIO	O ORDINARIO DI CONCOR	RRENTI (art. 34, comma 1, lett. e)
Denominazione o ragione sociale	Sede legale	Natura giuridica	Ruolo rivestito nel consorzio (mandatario/mandante)
□ come G.E.I.E. GRUPPO formato da:	EUROPEO DI INT	TERESSE ECONOMICO (ar	t. 34, comma 1, lett. f) del Codice)
Denominazione o ragione sociale	Sede legale	Natura giuridica	Ruolo rivestito nel raggruppamento (mandatario/mandante)
Luogo e data		TIMBRO	D E FIRMA DEL RICHIEDENTE



I1

sottoscritto

Luogo di emissione

Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

39

qualità

Allegato c.2.a – Dichiarazione sui requisiti di ordine generale e professionale

.....il nella sua

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico con dotazione pubblica pari a euro 300.000,00

nato a

....,

di	(eventualmente) giusta procura generale/speciale n
rep	del autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:
for	isti gli atti posti a base della procedura di gara per l'affidamento del servizio di costituzione e gestione di un do per il finanziamento degli investimenti e interventi delle imprese operanti nella regione Marche nel settore co.
civ esi ve	i sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze ili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di bizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la noridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici penali la stessa è rilasciata;
- a	fini della partecipazione alla presente procedura
	DICHIARA
1.	Che il soggetto concorrente è un Confidi di cui all'art.13, comma 1del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4 del Testo Unico Bancario nell'apposita sezione dell'elenco generale e rientra nella seguente tipologia

□ imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 34, comma 1,

□ consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma

dell'ambito soggettivo descritto dal disciplinare:

lettera a) del Codice)

1, lettera b) del Codice)



Luogo di emissione Numero: 203/PEA Pag.

Ancona Data: 28/12/2011 40

□ consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice)

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 34, comma 1, lett. d) del Codice) formato da:

Denominazione o ragione	Sede legale	Natura giuridica	Ruolo rivestito nel
sociale			raggruppamento
			(mandatario/mandante)

□ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art. 34, comma 1, lett. e) del Codice) formato da:

Denominazione o ragione	Sede legale	Natura giuridica	Ruolo rivestito nel
sociale			consorzio
			(mandatario/mandante)

□ G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (art. 34, comma 1, lett. f) del Codice) formato da:

Denominazione o ragione	Sede legale	Natura giuridica	Ruolo rivestito nel
sociale			raggruppamento
			(mandatario/mandante)

□ operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 34, comma 1, lett. f bis del Codice);

2. che il soggetto concorrente:

	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
	RMA GIURIDICA
b.	SEDE LEGALE
c.	SEDE OPERATIVA
d.	CODICE FISCALE
e.	PARTITA I.V.A



Numero: 203/PEA

Ancona

Data: 28/12/2011

Pag. **41**

	f.	CODICE DITTA INAIL
	g.	MATRICOLA INPS
	h.	POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI – PAT
	i.	N° ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESEpresso la C.C.I.A.A. diPER L'ATTIVITA' DI (indicare codice)
	`	el caso di concorrente con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel ativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs 163/2006)
	j.	(eventualmente, in relazione alla forma giuridica e all'attività svolta) ORDINE O ALBO N° DI ISCRIZIONE
	k.	(eventualmente, in relazione alla forma giuridica e all'attività svolta) N° DI ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO
3.	soc	ichiarazione da rendere o meno a seconda della personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso cietà con sede in uno Stato diverso dall'Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D.LGS 163/2006) che l'amministrazione è affidata ad un:
	i a	3.1 Amministratore Unico, nella persona di: nomecognome, nato a, l, C.F. , residente in, nominato il fino al, con i seguenti poteri associati alla carica: ;
	t	3.2 Consiglio di Amministrazione, composto da n membri e, in particolare, da: (<i>indicare i dati di tutti i Consiglieri</i>) nome, cognome, nato a, il,
	P	C.F
4.	soc ai	ichiarazione da rendere o meno a seconda della personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso cietà con sede in uno Stato diverso dall'Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs 163/2006 o in alternativa potrà essere presentata tra la cumentazione amministrativa copia conforme del libro soci aggiornato alla data del 31/12/2008) :
		4.1 che nel libro soci della medesima figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
	S	4.2 che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

42

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

4.3 che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

	. per conto di
	. per conto di
(ovvero)	

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio;

- 5. di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione e di avere preso piena conoscenza delle condizioni locali con particolare riferimento sia alla viabilità di accesso, sia alla interferenza dell'esecuzione della prestazione con le attività della stazione appaltante o di terzi autorizzati;
- 6. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso negli atti posti a base della procedura, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura stessa e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- 7. di aver preso piena conoscenza dei requisiti minimi dell'offerta indicati negli atti a base della procedura;
- 8. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica;
- 9. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
- 10. di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante;
- 11. che, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli ex articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;



Ancona

Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

43

12. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure dalla stessa indette ed aventi il medesimo oggetto della presente procedura, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione in tali procedure, ai sensi della normativa vigente;

- 13. che, ai sensi di quanto specificamente previsto nel disciplinare, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;
- 14. che, ai sensi di quanto specificamente previsto nel disciplinare non presenterà offerta per la procedura in oggetto, singolarmente o in RTI o in Consorzio, altro soggetto partecipante con il quale esistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile;
- 15. che, con riferimento a quanto specificamente previsto nel disciplinare, il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all'art. 38 del Codice, e, in particolare:
 - 15.1 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 15.2 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti:
 - □ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
 - □ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
 - □ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
 - □ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965;

- 15.3 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti:
 - □ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
 - □ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);



Numero: 203/PEA

Pag.

Ancona

Data: 28/12/2011

44

	dei	soci	accomandatari	e	del	direttore	tecnico,	ove	presente,	(se	si	tratta	di	società	in
ac	com	andita	a semplice);												

□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

15.4 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti:

- □ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
- □ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
- □ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
- □ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i seguenti reati (indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione)

15.5 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti dei seguenti soggetti:

- □ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
- □ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
- □ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
- □ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

45

Ancona

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

- 15.6 che nei confronti dei seguenti soggetti:
 - □ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
 - □ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
 - □ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
 - □ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i seguenti reati (*indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione*):

- 15.7 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- 15.8 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 15.9 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Marche o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- 15.10 che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- 15.11 che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
- 15.12 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- 15.13 che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale),
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- ha un numero di dipendenti pari a unità;
- ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999:

avendo inviato in data all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge;

avendo proposto apposita convenzione;

avendo richiesto esonero parziale;



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

46

- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di ;

- 15.14 che nei confronti del soggetto concorrente stesso non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o qualsiasi altra sanzione prevista dall'ordinamento italiano che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 15.15 che non si trova nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) del articolo 38, comma 1, del Codice;
- 15.16 che non si trova in nessuna delle condizioni di cui alla lettera m-quater) del articolo 38, comma 1, del Codice e in particolare dichiara (barrare solo l'opzione coerente con la propria situazione ed eliminare l'altra):
- □ di non essere, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
 □ di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti (indicare i dati relativi ai soggetti) e di aver formulato autonomamente l'offerta come risulta dalla seguente documentazione inserita in separata busta chiusa (elencare la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inserita in separata busta chiusa);
- 16. che la parte delle attività contrattuali da svolgere presso la propria sede sarà eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
- 17. che il personale impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;
- 18. di eleggere domicilio in, tel., fax, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto o di richieste di chiarimento o integrazione della documentazione presentata, che la stazione appaltante invierà anche solo a mezzo fax;
- 19. che, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite nel disciplinare, nello schema di contratto, nonché nell'art. 118 del Codice, il soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione,

non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta procedura in subappalto;

(ovvero)

intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al(indicare la percentuale che si intende subappaltare),

le seguenti attività:



Numero: 203/PEA

Pag.

Ancona

Data: 28/12/2011

47

20.	(in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice) ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 7, del Codice, di concorrere per conto dei seguenti consorziati:
21.	(in caso di RTI costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)
	a) che la partecipazione alla presente procedura viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti (indicare denominazione e ruolo all'interno del RTI: mandante/mandataria):
	b) che la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI/consorzio è la seguente:
	(soggetto)(prestazione)(%)
	(soggetto)(prestazione)(%)
	(soggetto)(prestazione)(%)
	c) (in caso di RTI o di Consorzi costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un RTI/Consorzi conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
22.	(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) di essere iscritto
	nell'apposito Registro prefettizio al n;
	(ovvero)
	nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n;
23.	(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72 e comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
24.	di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto.

25. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche

26. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, la

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;



Data: 28/12/2011

Pag.

Ancona

Numero: 203/PEA

48

decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di escutere la garanzia presentata a corredo dell'offerta;

27. di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

(Luogo e data)	
	IL DICHIARANTE

Nota: la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.



Numero: 203/PEA

Pag.

Ancona

Data: 28/12/2011

49

Allegato c.2.b – Dichiarazione relativa alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico con dotazione pubblica pari a euro 300.000,00

Il	sottoscritto		,	nato	a		il		, nella	sua	qualità
di				(e	ventua	lmente)	giusta	procura	generale	special	le n.
rep		del	•••••	aut	orizzat	o a rappr	esentare leg	galmente il seg	guente sog	getto:	
	-	sti a base della pro finanziaria per le l		_	-					gestion	ne di un
- ai civi esil	sensi e per g ili e penali pr pizione di atti	li effetti dell'art. 7 reviste in caso di contenenti dati noi tenuto della presen	76 del dichia n più c	D.P.R razion corrisp	. 445/2 i meno ondent	2000 con laci o fo i a verità	sapevole d rmazione d e consape	ella responsab od uso di atti vole, altresì, c	oilità e dell falsi, non he qualora	ché in emerg	caso di a la non
- ai	fini della parte	ecipazione alla pre	esente j	proced	lura						

DICHIARA

1. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Che con riferimento a quanto specificamente richiesto nel disciplinare, dispone di :
un capitale sociale, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, pari a
€
di una base sociale che comprende un numero di imprese agricole operanti nella regione Marche, come
risultante dal libro soci, pari a



Luogo di emissione	Numero: 203/PEA	Pag.
Ancona	Data: 28/12/2011	50

2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. Che con riferimento a quanto specificamente richiesto nel disciplinare, l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando nelle tipologie di strumenti previsti al paragrafo 1.5 del capitolato speciale d'appalto, a favore di imprese, è il seguente:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DESTINATARIO		IMPORTO/DOTAZIONE DEL FONDO	PERIODO DI ESPLETAMENTO
			DAL
			DAL

- 2. Possesso alla data di stipula del contratto di almeno uno sportello o sede operativa nel'ambito territoriale della Regione.
- 3. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- 4. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di escutere la garanzia presentata a corredo dell'offerta;
- 5. di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

(Luogo e data)	IL DICHIARANTE

Nota: la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.



Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

51

Ancona

Allegato c.3 – Dichiarazione rilasciata dall'impresa ausiliaria

DICHIARAZIONE RILASCIATA DALL'IMPRESA AUSILIARIA

in relazione alla gara per l'affidamento del servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico con dotazione pubblica pari a euro 300.000,00

Il	sot	oscritto, nato ail, nella sua qualità		
di		(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.		
rep.		del autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:		
-	ai s	ensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000,		
-	- consapevole della irresponsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del dpr 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e alla normativa in materia			
-	ai f	ni di cui all'art. 49, comma 2, lettere c) ed e), del d.lgs. 163/2006		
		DICHIARA		
<u>Dat</u>	i ge	nerali e requisiti formali di partecipazione		
	1.	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
	FO	RMA GIURIDICA		
	2.	SEDE LEGALE		
	3.	SEDE OPERATIVA		
	4.	CODICE FISCALE		
	5.	PARTITA I.V.A		

6. CODICE DITTA INAIL



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

52

7.	MATRICOLA INPS
8.	POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI – PAT
9.	N° ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESEpresso la C.C.I.A.A. diPER L'ATTIVITA' DI (indicare codice)
`	el caso di concorrente con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel lativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs 163/2006)
10	essere un Confidi di cui all'art.13, comma 1del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4 del Testo Unico Bancario nell'apposita sezione dell'elenco generale al N°
11	. (eventualmente, in relazione alla forma giuridica e all'attività svolta) ORDINE O ALBO N° DI ISCRIZIONE
12	. (eventualmente, in relazione alla forma giuridica e all'attività svolta) N° DI ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO
13	. (dichiarazione da rendere o meno a seconda della personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso società con sede in uno Stato diverso dall'Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D.LGS 163/2006) che l'amministrazione è affidata ad un:
i	13.1 Amministratore Unico, nella persona di: nomecognome, nato a, comili, nominato il
1	13.2 Consiglio di Amministrazione, composto da n membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome, cognome, nato a, il, C.F, residente in, carica
14	. (dichiarazione da rendere o meno a seconda della personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso società con sede in uno Stato diverso dall'Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D.LGS 163/2006; in alternativa potrà essere presentata tra la documentazione amministrativa copia conforme del libro soci aggiornato alla data del 31/12/2008):
	14.1 che nel libro soci della medesima figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
	% totale 100 %;



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

53

14.2 che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
a favore di,
a favore di;
(ovvero)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;
14.3 che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
per conto di
per conto di;
(ovvero)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio;
15. (In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006), che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, l'Impresa eserciterà il ruolo di ausiliaria con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):
16. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a. che il ruolo di ausiliaria viene effettuato congiuntamente dalle seguenti imprese:
(indicare denominazione e ruolo all'interno del RTI: mandante/mandataria);
b. che la ripartizione della prestazione contrattuale oggetto di avvalimento all'interno del RTI (forniture o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente i RTI/Consorzio) è la seguente:
(soggetto)(prestazione)(%)
(soggetto)(prestazione)(%)
(soggetto)(prestazione)(%)



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

54

c. (in caso di RTI o di Consorzi costituendi) che, in caso di aggiudicazione in favore dell'avvalente, si impegna a costituire un RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

17	(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) di essere iscritto
17.	
	nell'apposito Registro prefettizio al n;
	(ovvero)
	nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a n;
18.	(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di uniformars alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72 e comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme d legge;
19.	che, con riferimento a quanto specificamente previsto nel disciplinare, il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all'art. 38 de Codice, e, in particolare:
	19.1 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	19.2 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che ne confronti:
	□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
	□ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
	□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
	□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se s tratta di altro tipo di società o consorzio);
	non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cu

19.3 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti:

all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della

Legge n. 575/1965;



Numero: 203/PEA

Pag.

Ancona

Data: 28/12/2011

55

□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
□ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
tata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

19.4 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti:

□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
□ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i seguenti reati: (indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

19.5 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti dei seguenti soggetti:

□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
□ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente,
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio);



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

56

cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

19.6 (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) che nei confronti dei seguenti soggetti:

- □ del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
- □ del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);
- □ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
- □ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i seguenti reati (indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione)

- 19.7 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- 19.8 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 19.9 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Marche o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- 19.10 che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- 19.11 che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
- 19.12 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;



Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

57

Pag.

19.13 che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale),

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

Ancona

- ha un numero di dipendenti pari a unità;
- ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999:

avendo inviato in data all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge;

avendo proposto apposita convenzione;

avendo richiesto esonero parziale;

- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di ;
- 19.14 che nei confronti del soggetto concorrente stesso non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o qualsiasi altra sanzione prevista dall'ordinamento italiano che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 19.15 che non si trova nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) del articolo 38, comma 1, del Codice;
- 19.16 che non si trova in nessuna delle condizioni di cui alla lettera m-quater) del articolo 38, comma 1, del Codice e in particolare (barrare solo l'opzione coerente con la propria situazione ed eliminare l'altra):
- di non essere, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
- di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti (*indicare i dati relativi ai soggetti*) e di aver formulato autonomamente l'offerta come risulta dalla seguente documentazione inserita in separata busta chiusa (*elencare la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inserita in separata busta chiusa);*
- 20. che, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- 21. che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha presentato l'offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzi;



Numero: 203/PEA

Pag.

Ancona

Data: 28/12/2011

58

- 22. che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in una situazione di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 Codice Civile con altri soggetti partecipanti alla presente gara;
- 23. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto e negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione a favore dell'Impresa avvalente ad osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;
- 24. di accettare, in caso di aggiudicazione a favore dell'Impresa avvalente, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante;

25	. che p	er la	a ricezion	e di og	gni eventual	e comuni	cazione iner	ente	la gara in oggetto o di richieste d
	chiari	ment	to o integ	razione	della docui	mentazion	e presentata,	che	la stazione appaltante invierà anche
	solo	a	mezzo	fax,	l'Impresa	elegge	domicilio	in	Via
				, tel.		, fax		;	
26	. che l'	impr	esa, socie	ta' o alt	tro soggetto	ausiliario	si obbliga ve	rso il	concorrente:
DENC	MINA.	ZIOI	NE O RAG	GIONE	SOCIALE				

FORMA GIURIDICA	
SEDE LEGALE	
e verso l'amministrazione: Regione Marche	
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto indicato in testa alla presente dichiarazione, le segue	nti

a tal fine fornisce i seguenti requisiti indicati dal concorrente nella "Dichiarazione relativa alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale" nella misura specificata nei seguenti paragrafi:

requisiti di capacità economica e finanziaria

risorse:

Che con riferimento a quanto specificamente richiesto nel disciplinare, dispone di :
un capitale sociale, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, pari a
€di una basa sasiala sha sammanda un munasa di immasa sanisala anamati nella masiana Mansha sama
di una base sociale che comprende un numero di imprese agricole operanti nella regione Marche, come
risultante dal libro soci, pari a

requisiti di capacità tecnica e professionale

Elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando nelle tipologie di strumenti previste al paragrafo 1.5 del capitolato speciale d'appalto, a favore di imprese.



 Luogo di emissione
 Numero: 203/PEA
 Pag.

 Ancona
 Data: 28/12/2011
 59

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	DESTINATARIO	IMPORTO/DOTAZIONE DEL FONDO	PERIODO DI ESPLETAMENTO
			DAL
			DAL

Possesso alla data di stipula del contratto di almeno uno sportello o sede operativa nel'ambito territoriale della Regione.

LUOGO E DATA		

TIMBRO DELL'IMPRESA AUSILIARIA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Alla presente scheda di rilevazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della scheda stessa o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.



Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

60

 $Allegato\ c. 4-Modulo\ offerta\ economica$

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Ancona

Denominazione o ragione sociale, forma gi offerente:	
Sede legale del soggetto offerente (indirizz città):	•
2% della dotazione pubblica media annua de	
OFFERTA GESTIONE DEL FONDO DI	GARANZIA NEL SETTORE ITTICO
In cifre	(con due decimali dopo la virgola)
In lettere	. (con due decimali dopo la virgola)
L'IMPE	RESA (RTI/CONSORZIO)
 possono aver influito sulla determinazion di mantenere valida l'offerta per un perio delle offerte; di aver tenuto conto, nel formulare l'offe 	ura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che
DATA	FIRMA/FIRME (timbro dell'impresa, nominativo e qualità della

persona che sottoscrive l'offerta)



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

61

Allegato c.5 – Fac-simile di cauzione provvisoria

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
- c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altro operatore economico:
- d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

62

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SCHEDA TECNICA



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

63

Allegato c.6 – Fac-simile di cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e comunque al pagamento delle seguenti somme:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impegnati nella realizzazione delle prestazioni;
- d) il rimborso delle spese per eventuali verifiche ispettive disciplinate dal contratto sostenute dalla stazione appaltante in luogo del Contraente;
- e) le somme maturate a seguito dell'applicazione di penali a carico del Contraente.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% ed aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso sia superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 113, comma 1 e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia inviata per conoscenza anche al Contraente.



Luogo di emissione Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

64

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Ancona

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SCHEDA TECNICA

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria e riporta i dati necessari alla sua attivazione. La sottoscrizione della scheda tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nella garanzia fidejussoria.



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

65

Allegato c.7 – Modulo di richiesta per l'accesso ai documenti amministrativi

MODULO RICHIESTA PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Raccomandata A/R anticipata via fax al n. 071 8063049

Alla Regione Marche

GIUNTA REGIONALE

P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie

Via Tiziano, 44 60125 ANCONA

Il sottoscritto	, in qualità di legale rap	presentante della	giusti
	a	(generalità dell'accompag	natore ed estremi
del documento di identità)	~~~		
	CHI	EDE	
di prendere visione de			
1) oggetto del docume	el documento		
b) data del docu			
,	a emanato il documento		
· ·	a cui il documento è relativo		
	enti utili all'identificazione		
f) richiesta di co	pia SI □ NO □		
2) oggetto del docume	nto		
a) destinatario d			
b) data del docu			
c) autorità che h	a emanato il documento		
	a cui il documento è relativo		
,	enti utili all'identificazione.		
f) richiesta di co	pia SI □ NO □.		
•		predetta documentazione è connes	so alla tutela della
seguente situazione giuridica A sostegno della richiesta al			
 Ai sensi del D.Lgs. 196/03, a	acconsente al trattamento dei	propri dati personali per l'esercizio d	lel diritto di accesso
(Luogo e data)			1

Firma del richiedente



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

66

ALL. "D"

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE

-----oOo------

Ilama () il siama () dal mass di () ad Amana massa ali uffici dalla Dasiana Mansha Via Cantila d
L'anno () il giorno (), del mese di (), ad Ancona, presso gli uffici della Regione Marche Via Gentile da
Fabriano, avanti a me Ufficiale Rogante della Regione Marche, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma
pubblica amministrativa, con delibera della Giunta regionale n. 1695 _ del 1695 1695, si sono personalmente costituiti:
il nato a il e domiciliato per la carica in Ancona, presso gli Uffici della Regione Marche - Via n che

interviene in nome e per conto della Regione Marche (C.F. 80008630420), quale Dirigente ..., giusta delibera della Giunta

Е

il, nato a, il, residente a, Via n, che interviene al presente atto in qualità di rappresentante $P.IVA$, con sede legale a, come risulta dal certificato della Camera di Commercio di rilasciato in che si allega al presente atto sotto la lettera "". OPPURE IN CASO DI RTI (CONSORZIO O GEIE)	
il Sig, nato a il (C.F) e residente a () in Via	, n
che interviene al presente atto nella sua qualità di(giusta	procura speciale
Repertorio nin dataa rogito del notaio	, che si allega
al presente atto sotto la lettera "") dell'Impresa, con	sede legale in
, Via, mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, che risulta c	
di conferimento mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura a rogito del notaio Dott.	
datarepil suddetto atto viene allegato in copia conforme all'originale sotto	

Il suddetto RTI risulta specificatamente costituito da:

- indicare l'impresa capogruppo con tutti i dati anagrafici e fiscali;
- indicare l'impresa mandante (o le imprese) con tutti i dati anagrafici e fiscali,

di seguito denominata Impresa.

regionale n ... del ...;

Detti signori, maggiori di età e delle cui identità sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue.

PREMESSO:

che con decreto del dirigente ... in data ..., n ..., è stata avviata la procedura ..., per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il "SERVIZIO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO DI GARANZIA NEL SETTORE ITTICO CON DOTAZIONE PUBBLICA PARI AD 300.000,00 EURO". Le parti mi dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se, per la sua natura, non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

che con decreto del dirigente ... n. ... del ..., che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "...", l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato a ... con sede a ... per un importo netto di Euro ... (Euro .../...);



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

67

che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

(eventuale)

che in seguito all'espletamento degli ulteriori controlli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 la suddetta aggiudicazione definitiva è diventata efficace ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.;

che il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data ...;

che, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, per i servizi oggetto del presente provvedimento non occorre redigere il DUVRI, in quanto, trovandosi in presenza di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente atto è regolato gerarchicamente:

- 1. dalle clausole del presente atto;
- 2. dalle disposizioni del disciplinare di gara;
- 3. dalle disposizioni del capitolato speciale di appalto;
- 4. dall'offerta tecnica ed economica dell'affidatario;
- 5. dalla normativa nazionale e regionale applicabile;
- 6. dalle norme di contabilità della Regione Marche
- 7. nonché, per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, dal codice civile vigente.

ARTICOLO 2

Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presento atto, si intende per:

- 1. <u>stazione appaltante</u>, il dirigente della struttura regionale denominata "Attività Ittiche e faunistico-venatorie"
- 2. <u>aggiudicatario</u>, la ditta denominata "..."
- 3. <u>offerta affidataria</u>, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva allegato al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "..."
- 4. <u>responsabile unico della procedura</u>, il dott., nella sua qualità di funzionario della stazione appaltante
- 5. <u>direttore dell'esecuzione</u>, il signor ..., nella sua qualità di ... della stazione appaltante



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

68

6. <u>appaltatore</u>, il signor ..., nella sua qualità di ... dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 3

Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

La Regione e il soggetto aggiudicatario, con il presente Contratto, disciplinano le modalità e le condizioni per la costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico (di seguito definito "Fondo"), con la finalità di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese operanti nel settore ittico, aventi sede legale e operativa nella Regione Marche. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga nei confronti dell'amministrazione, all'esatto adempimento della prestazione affidata secondo le modalità, le condizioni ed i termini specificati nei documenti indicati in premessa, in quelli allegati, nonché in conformità alle prescrizioni recate nel presente contratto.

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari al ...% della dotazione pubblica annuale del Fondo al netto IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

ARTICOLO 4 Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la sede indicata nel piano di attività.

ARTICOLO 5

Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

.

L'aggiudicatario, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, tenendo altresì conto del tempo previsto per la risposta della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, la sua durata non è computata nel tempo contrattuale fissato al comma 1. Per la sospensione dell'esecuzione del contratto, qualunque sia la causa, non spetta all'aggiudicatario alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 6

Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad



Numero: 203/PEA

Pag. 69

Ancona

Data: 28/12/2011

ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con ilcorrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

- L'appaltatore si impegna espressamente a:
- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di riferimento vigenti.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

ARTICOLO 7

Diritti di proprietà

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei risultati del servizio, positivamente collaudato secondo la disciplina del presente atto. Prima di tale collaudo, tutti i rischi relativi al servizio prestati saranno a carico dell'aggiudicatario anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore



Ancona

Numero: 203/PEA

Data: 28/12/2011

Pag.

70

si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

ARTICOLO 10

Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006, l'appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari al ... per cento dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dal successivo articolo 12 del presente atto. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la disciplina del presente atto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione secondo la disciplina del presente atto. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 11

Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di regolare esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a dare inizio alle attività con decorrenza dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del presente contratto. L'aggiudicatario entro e non oltre trenta giorni dalla data predetta deve presentare un programma attuativo contenente le modalità operative dello svolgimento delle prestazioni affidate. Tale programma è approvato dal responsabile del procedimento. La mancata consegna del programma abilita la stazione appaltante a procedere alla risoluzione del contratto.

Il servizio acquisito è soggetto alla verifica di regolare esecuzione che ha lo scopo di:

- 1. verificare e certificare che la prestazione complessiva oggetto del presente atto sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le disposizioni prestabilite, in conformità del presente atto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- 2. verificare che i dati risultanti dalla documentazione di accettazione e da quella giustificativa degli acconti corrisposti a termini del presente atto, corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto per qualità, e che gli oneri posti a carico dell'appaltatore siano stati espletati tempestivamente e diligentemente;



Luogo di emissione	Numero: 203/PEA	Pag.
Ancona	Data: 28/12/2011	71

- **3.** effettuare le verifiche tecniche previste dal presente atto e dalle leggi di settore;
- **4.** esaminare il contenzioso promosso dall'appaltatore, sul quale non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

Delle visite di verifica di regolare esecuzione sono redatti singoli processi verbali. La verifica di regolare esecuzione viene effettuata con cadenza annuale. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di verifica trasmette al responsabile unico della procedura, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) i processi verbali delle visite;
- b) le proprie relazioni;

e restituisce al responsabile unico della procedura tutti i documenti acquisiti.

L'attestazione di regolare esecuzione non è rilasciata sino a che l'organo di controllo non abbia accertato che l'appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione ed è confermata dal responsabile unico della procedura. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione le risorse umane e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di verifica di regolare esecuzione. Alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dal codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto. Si procede al pagamento della rata di saldo non oltre 90 giorni solari successivi all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di attestazione di regolare esecuzione la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuova verifica.

ARTICOLO 12

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto. Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto. Ciascuna fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla prestazione resa. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti:

- a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- b) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Le fatture dovranno essere intestate alla __, Via __, n. AP , Ancona, P. IVA , e spedite alla __, Via , n. CAP , Ancona.

ARTICOLO 13

ARTICOLO 14

Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo dovuto per ciascuna attività . L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

72

Ancona

anche con i corrispettivi maturati. La richiesta o il pagamento delle penali dovute non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il ritardo è computato in termini di giorni solari. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile unico della procedura in merito agli eventuali ritardi nell'andamento delle prestazioni rispetto al "programma esecutivo" predisposto e consegnato dall'aggiudicatario ai sensi del presente atto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto. La penale è comminata dal responsabile unico della procedura sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove nominato.

ARTICOLO 15

Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Quando il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, invia al responsabile unico della procedura una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente devono essere accreditate all'aggiudicatario. Su indicazione del responsabile unico della procedura, il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico della procedura. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente atto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del "programma esecutivo", il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto. Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna. Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla nomina dell'organo di collaudo, ancorché il presente preveda la disciplina della regolare esecuzione. Il predetto organo collaudatore procede a redigere, un verbale con il quale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto già collaudato.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni eseguite, e' determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni,



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

73

Ancona

l'aggiudicatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'aggiudicatario i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'aggiudicatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, pari all'uno per cento del corrispettivo del presente atto. Resta fermo il diritto dell'aggiudicatario di agire per il risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del presente atto, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'aggiudicatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia:
- c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

ARTICOLO 16

Recesso unilaterale

La stazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, , decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate



Numero: 203/PEA

_| | |

Ancona

Data: 28/12/2011

74

Pag.

e pagate. Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra. L'aggiudicatario deve rimuovere, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione. In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ARTICOLO 17

Danni e responsabilità civile

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 18

Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

ARTICOLO 19

Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 20

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ARTICOLO 21

Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La Regione Marche, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Marche, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. La trasmissione dei dati dall'aggiudicatario alla Regione Marche avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto



Data: 28/12/2011

Numero: 203/PEA

Pag.

75

Ancona

riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 – Ambito soggettivo; Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti; Articolo 4 – Luogo di esecuzione; Articolo 5 – Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni; Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore; Articolo 7 – Diritti di proprietà; Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 10 – Garanzie; Articolo 11 – Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di regolare esecuzione; Articolo 12 – Pagamenti; Articolo 13 – Subappalto; Articolo 14 – Penali; Articolo 15 – Risoluzione; Articolo 16 – Recesso unilaterale; Articolo 17 – Danni e responsabilità civile; Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto; Articolo 19 – Condizione risolutiva espressa; Articolo 20 - Foro competente; Articolo 21 - Trattamento dei dati personali.
Ancona, lì
L'aggiudicatario
Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto che ho letto alle parti sopra convenute e costituitesi, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni foglio, nonché degli allegati. Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.
REGIONE MARCHE L'AGGIUDICATARIO
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
L'UFFICIALE ROGANTE DELLA
REGIONE MARCHE
Il presente atto si compone di facciate dattiloscritte per intero e fin qui della presente.
L'UFFICIALE ROGANTE DELLAREGIONE MARCHE